

**Pubblicato il 22/04/2021**

**Sent. n. 843/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2021, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Currà, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Soriano Calabro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Vittorio De Nardo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di [omissis] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Soriano Calabro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 il Dott. Arturo Levato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. [omissis] espone che il [omissis] ha presentato presso l'ufficio tecnico del Comune di Soriano Calabro un'istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990, relativa alla costruzione di un fabbricato sito in via [omissis], avente ad oggetto i seguenti documenti: collaudo statico dell'intero fabbricato, certificato di compatibilità urbanistica, s.c.i.a., concessione edilizia, progetto, impresa esecutrice dei lavori, autorizzazione e deposito genio civile, profilo con evidenza del muro di contenimento al seminterrato, autorizzazione per la demolizione del muro, condono di parte abusive, copia s.c.i.a. o concessione edilizia dei lavori eseguiti in corso di costruzione, dichiarazione da parte del tecnico che il fabbricato non è parzialmente abusivo, statico e certificato di regolare esecuzione del fabbricato, pagamento di tutti gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

L'istanza è stata motivata dalla circostanza che sul manufatto si starebbero eseguendo lavori abusivi e risulterebbe un evidente rischio per l'incolumità pubblica.

Il Comune è tuttavia rimasto inerte, perfezionandosi pertanto un provvedimento tacito di diniego *ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990*.

Con ricorso notificato il 24.12.2020, l'esponente insorge quindi avverso tale diniego tacito di accesso documentale, prospettando la violazione degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990 e chiedendo la condanna del Comune all'ostensione degli atti oggetto dell'istanza.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Soriano Calabro, che ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso.

Rileva che la deducente il [omissis] aveva già presentato una domanda di accesso con il medesimo oggetto, respinta dall'Ente con provvedimento espresso di diniego n. [omissis], tuttavia inoppugnato. A ciò conseguirebbe l'inammissibilità del gravame, poiché inerente ad un provvedimento tacito di rigetto meramente confermativo della determinazione espressa di diniego, concludendo comunque per l'infondatezza nel merito della domanda.

3. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato.

Giova premettere che la ricorrente ha avanzato la richiesta ostensiva documentale ai soli sensi della L. n. 241/1990, per come evincibile anche dalle simmetriche censure presenti nella domanda in esame.

Tanto chiarito, secondo costante e condivisibile giurisprudenza, «*La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata, in modo diretto, concreto ed attuale, ad altra "situazione giuridicamente tutelata" non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo. In tal guisa, la stessa nozione di legittimazione all'accesso, siccome prefigurata dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, che richiede la titolarità di un interesse "diretto, concreto ed attuale", vale a rivelare la ontologica natura strumentale del "diritto di accesso" rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero "diritto all'informazione")*» (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 5742).

Rileva altresì la giurisprudenza che «*ai fini della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall'art. 22, l. n. 241 del 1990 per legittimare l'istanza di accesso agli atti è sufficiente il requisito della vicinitas, la quale sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l'edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso. In tale prospettiva, quindi, la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento abbia dispiegato o sia idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti*» (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 9 gennaio 2018, n. 17).

Applicando le riportate coordinate ermeneutiche alla fattispecie, in capo all'esponente non è ravvisabile un interesse «*diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*» che, ex art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, deve costituire l'indispensabile elemento di raccordo tra il diritto di accesso e gli atti nella disponibilità del soggetto pubblico dei quali è richiesta l'ostensione. Invero, la ricorrente non risulta essere confinante o frontista rispetto all'edificio sito in via [omissis], cosicché la situazione giuridica sottesa all'istanza di accesso non è qualificabile né in termini di diritto soggettivo né di interesse legittimo.

5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è pertanto respinto.

6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Soriano Calabro, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 e ss.mm., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente  
Arturo Levato, Referendario, Estensore  
Martina Arrivi, Referendario

L'ESTENSORE  
Arturo Levato

IL PRESIDENTE  
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO